

Legge regionale 27 marzo 2002 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.

2 Comma 5 disapplicato dall'art. 6 del Contratto integrativo di Ente 1998-2001, Area non dirigenziale, documento stralcio, a decorrere dal 7 gennaio 2004, pubblicato nel B.U.R. 28/1/2004, n. 4.